

Parte **seconda** | Diritto dell'informatica e della Rete

Capitolo **6** | L'informatica giudiziaria

Sommario | 1. La nozione e le classificazioni della informatica giudiziaria. - 2. L'informatica giudiziaria gestionale: il processo telematico. - 3. Le funzionalità del processo civile telematico. - 4. Le regole tecniche del processo telematico. - 5. L'informatica giudiziaria documentaria. - 6. L'informatica giudiziaria amministrativa. - 7. L'informatica giudiziaria decisionale. - 8. La cd. computer forensic.

1. La nozione e le classificazioni della informatica giudiziaria

L'informatica giudiziaria può definirsi come *lo studio dell'uso del computer nello svolgimento del lavoro giudiziario ad ogni livello per migliorarne l'efficienza e l'efficacia* (BORRUSO).

Informatica giuridica e informatica giudiziaria non devono essere confuse in quanto presentano dei tipici caratteri differenziali.

In particolare:

- **oggetto dell'informatica giuridica** sono le leggi, la giurisprudenza, la dottrina; **oggetto dell'informatica giudiziaria** è, invece, il lavoro che si svolge negli uffici giudiziari;
- **l'informatica giuridica è caratterizzata da massima pubblicità** nella diffusione; **l'informatica giudiziaria** è caratterizzata per la parziale riservatezza o addirittura, talvolta segretezza;
- **destinatari dell'informatica giuridica** sono sempre tutti; destinatari dell'informatica giudiziaria sono, invece, soltanto i magistrati, i funzionari e gli impiegati delle cancellerie, gli ufficiali giudiziari, talvolta anche i difensori e le parti in giudizio, di rado i terzi.

Si può affermare, in conclusione, che **l'informatica giuridica è una tecnica che ha scopo eminentemente conoscitivo** ossia di memorizzazione in archivi magnetici e di reperimento di un dato o di più dati aggregati o confrontati fra loro (la cd. *information retrieval*); il procedimento giudiziario ha, oltre che un **carattere conoscitivo**, una caratteristica pratico - procedurale, che consiste proprio **nello svolgimento del processo** in una successione di fasi temporali, a partire dalla comunicazione giudiziaria o dall'atto introduttivo ad istanza di parte, e che procede attraverso la fase istruttoria, le udienze, con allegazioni dei relativi documenti, la formazione dei fascicoli giudiziari, il deposito degli atti, la decisione e pubblicazione della sentenza, con la successiva conservazione dei fascicoli giudiziari.

Dottrina

A questo complesso «diritto in movimento» si riferisce l'informatica giudiziaria, che ha dunque un suo carattere distintivo in quanto essa è operativa, oltre che conoscitiva; per valerci di una formula famosa, essa riguarda non la *law in books*, ma la *law in action*. S'intende che i due aspetti o momenti dell'applicazione dell'informatica all'esperienza giuridica sono appaiati fra loro, come le due facce del mitico Dio Giano, giacché l'informatica giudiziaria comprende l'archiviazione elettronica, il reperimento del dato giuridico globale, gli elenchi anagrafici di vario genere e la composizione dei fascicoli computerizzati (FROSINI).

L'**elemento innovativo** e decisivo per il nuovo sviluppo dell'automazione dei dati giuridici è però quello rappresentato dalla **telematica**, che consente la trasmissione dell'informazione a distanza, l'**informatica distribuita** ed **interattiva**, la comunicazione fra i giudici, le nuove forme di controllo e di partecipazione all'*iter* processuale sia da parte degli operatori interessati sia da parte degli organi preposti all'amministrazione giudiziaria.

L'**informatica giudiziaria** si distingue in quattro branche:

- gestionale;
- documentaria;
- amministrativa
- decisionale.

2. L'informatica giudiziaria gestionale: il processo telematico

L'**informatica giudiziaria gestionale** è quel ramo dell'informatica giudiziaria che investe i procedimenti che si svolgono con l'intervento del giudice e delle parti.

Il processo è gestito con l'ausilio dell'elaboratore, nel quale sono memorizzati, sotto forma di dati codificabili, tutti gli atti del processo, che corrispondono ad attività strutturate.

Il processo, ed in generale le procedure che prevedono l'intervento del giudice e delle parti, risolvendosi in una sequenza di **atti orientati ad un risultato**, coordinati fra loro e sufficientemente strutturati, si prestano agevolmente alla codificazione e, quindi, all'automatizzazione. I vari atti che integrano l'*iter* processuale sono memorizzati, sulla base di un programma che rispecchia le regole processuali.

Il processo, pertanto, si concreta in **flussi d'informazioni**, utilizzabili sia verso l'interno che verso l'esterno. Il processo si trasforma, quindi, in una **rete informativa di dimensione operativa** e di carattere dinamico con una serie di vantaggi rilevanti.

Il **primo vantaggio** è nel ritmo impresso al processo; la macchina è, infatti, in grado di **compiere una serie di operazioni in tempi più rapidi e ridotti rispetto a quelli dell'operatore manuale**; queste stesse operazioni, d'altra parte, posseggono un più alto grado di precisione ed una maggiore chiarezza di contenuto e sono suscettibili di un controllo immediato, diretto a scoprire e ad eliminare eventuali errori commessi.

Il **secondo vantaggio** è che il giudice può esercitare **un dominio completo sullo svolgimento di ogni singolo processo**, attraverso la visura sul terminale dell'elaboratore di tutte le informazioni raccolte circa il processo stesso. Ciò lo aiuterà nella fase della decisione e gli permetterà anche di **programmare utilmente il suo lavoro** con riguardo alle istruttorie e alla distribuzione dei processi.

Il **terzo vantaggio** è che i soggetti interessati potranno **ottenere in tempi reali notizie del processo** che li riguarda; gli avvocati delle parti, avendo una conoscenza complessiva e contemporanea delle cause in cui sono difensori, potranno pianificare più razionalmente il loro lavoro. La stessa presenza fisica dei legali negli uffici, in molti casi, non è più richiesta in quanto essi possono ottenere le informazioni attraverso il terminale personale collegato con il centro elettronico dell'ufficio.

In particolare, quindi, il passaggio dal processo di cognizione attuale al processo di cognizione del futuro si fonda sulla:

- creazione di una **rete telematica che colleghi gli studi professionali**, le cancellerie degli uffici giudiziari, gli studi dei giudici e dei loro ausiliari;
- **trasformazione dell'attuale fascicolo cartaceo in un fascicolo virtuale** inserito in tale rete.

Naturalmente, l'udienza cesserà di essere il «luogo» ed il «tempo» in cui si realizzano scambi e depositi, in quanto tali operazioni si svolgeranno per via telematica. Essa potrà recuperare il suo ruolo di momento di confronto dialettico tra le parti, e tra le parti ed il giudice solo in quelle occasioni in cui è necessaria la compresenza di giudice, procuratori e, eventualmente, parti (tentativo di conciliazione, interrogatorio delle parti ecc.). Si potrà ricorrere, inoltre, alla videoconferenza ed a analoghe tecniche capaci di superare l'assenza o la distanza di taluno dei soggetti.

In un **processo telematico** ogni operatore del diritto o qualsiasi soggetto che interviene in funzione ausiliaria diventerebbe **titolare di un accesso autorizzato alla rete telematica giudiziaria** e di un indirizzo simile a quello della attuale casella di posta elettronica. Ogni procedimento giudiziario corrisponderebbe ad un **fascicolo virtuale** creato e numerato automaticamente da uno specifico programma di gestione non appena ricevuta la trasmissione dell'atto introduttivo del giudizio. Nel fascicolo virtuale saranno inseriti tutti gli altri atti processuali, oltre alla documentazione offerta in copia digitale (PASCUZZI).

Il sistema garantirebbe l'accesso abilitato con diversi gradi di capacità (creazione dell'atto, trasmissione dell'atto o del documento, lettura dell'atto o del documento) a seconda del ruolo, delle funzioni dell'operatore e del momento processuale specifico. Lo stesso sistema inoltre, provvederebbe ad avvertire i soggetti processuali di tutti i depositi eseguiti nel fascicolo virtuale, nonché delle eventuali scadenze proprie dell'*iter* processuale.

Ogni soggetto processuale sarebbe autorizzato a visionare per via telematica e trarre copia di quanto contenuto nel fascicolo virtuale di causa.

3. Le funzionalità del processo civile telematico

Il processo civile telematico nasce dalla esigenza di combinare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'organizzazione giudiziaria e la norma processuale.

È possibile far risalire l'origine del processo telematico alle disposizioni della legge n. 59 del 1997 che, con l'articolo 15, attribuisce ai documenti informatici, agli atti ed ai dati della pubblica amministrazione, formati sui supporti informatici o trasmessi per via telematica, valore e rilevanza ad ogni effetto di legge; con il D.P.R. n. 513/1997 viene introdotta nel nostro ordinamento la firma digitale.

Il primo vero intervento normativo del legislatore è però del 13 febbraio 2001 con il D.P.R. n. 123 dalla cui lettura è possibile desumere come, con l'utilizzo del mezzo informatico nel processo, si sia cercato di facilitare il risparmio di energie materiali e personali e la funzionalità dell'intero sistema processuale il tutto nel tentativo di rendere più facile il lavoro non solo per il personale della pubblica amministrazione ma anche e soprattutto per gli avvocati e per tutti i cittadini.

Il processo civile telematico doveva superare una fase di sperimentazione fissata inizialmente per settembre 2004, poi rimandata a settembre 2005 ed infine svolta nel 2006. I Tribunali di Genova e Milano sono stati i primi a passare dalla fase teorica a quella pratica dell'utilizzo del processo civile telematico e ciò avveniva nel corso dell'anno 2006; in particolare l'11 dicembre 2006 la sperimentazione veniva conclusa e il Tribunale di Milano poteva così beneficiare dell'attivazione del decreto ingiuntivo telematico ove, inizialmente erano coinvolti circa 300 avvocati, 30 magistrati e 15 cancellieri mentre, alla data del 30 maggio 2007, erano circa 1.300 i decreti ingiuntivi telematici gestiti con una media quindi di 15-20 depositi giornalieri.

Tramite il processo civile telematico è possibile:

- consultare via internet i propri fascicoli così come depositati nelle cancellerie di Giudici di Pace, Tribunali, Corti d'Appello e Corte di Cassazione tramite il POLISWEB;
- redigere e firmare tutti gli atti di parte;
- depositare tutti gli atti di parte;
- ricevere tutte le comunicazioni da parte dell'Ufficio Giudiziario;
- richiedere il rilascio di copie di atti;
- richiedere agli Uffici del Ruolo della Procura della Repubblica le informazioni ostensibili *ex art. 335 c.p.p.*;
- pagare le spese di giustizia (contributo unificato e diritti di copia).

Per l'uso telematico del processo civile è necessario essere dotati di:

- computer con sistema operativo: Windows 98, 2000, XP, Vista, Seven, Mac OS X v. 10.4 o successiva, GNU/Linux Ubuntu;
- collegamento a Internet (preferibilmente a banda larga);

- browser internet: Microsoft Internet Explorer (versione 6 o superiore, solo per Windows), Mozilla Firefox (per tutti i sistemi operativi), Google Chrome (solo per Windows), Apple Safari (per Mac e Windows);
- software antivirus, antispy e firewall (soprattutto a protezione della PEC);
- firma digitale: consigliata su business key (chiavetta USB) o, in alternativa smart card con lettore idoneo. La firma digitale ha la funzione di consentire la interazione online con i siti web che richiedono all'utente di identificarsi in maniera certa e conforme alle normative vigenti affinché lo stesso possa essere riconosciuto dal «sistema Giustizia» come soggetto abilitato al processo telematico.
- PEC (posta elettronica certificata) con la quale l'utente può legalmente depositare e ricevere gli atti del processo e che a seguito del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 è diventata il mezzo di comunicazione ufficiale nel processo civile telematico andando a sostituire il precedente mezzo di comunicazione che aveva il nome di CPECPPT
- PDA (punto di accesso al Sistema Giustizia) che, a seguito delle nuove regole tecniche dettate dal D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, può essere privato (messo a disposizione da privati autorizzati dal Ministero della Giustizia) o pubblico per il tramite del Portale dei Servizi Telematici del dominio Giustizia.

Il PDA (pubblico o privato) ha come funzione quella di riconoscere con certezza coloro che vogliono accedere al processo telematico controllando quindi la loro identità, il ruolo (avvocato o praticante abilitato), la possibilità di esercitare il loro ruolo verificando che il soggetto non sia sospeso, radiato, cancellato.



Cosa sono il Dominio Giustizia ed il Sistema Informatico Civile Italiano?

Il **Dominio Giustizia** è l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura (art. 1 lett. e, D.P.R. 123/2001).

Il **Sistema Informatico Civile Italiano** è il sottoinsieme delle risorse del Dominio Giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile.

Prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 l'avvocato poteva essere iscritto ad un solo PDA; con le nuove regole tecniche invece è possibile che lo stesso sia iscritto a più PDA contemporaneamente.

L'utilizzo del PCT è rivolto a:

- avvocati e praticanti abilitati al patrocinio iscritti all'Ordine. A questo proposito è opportuno precisare che anche un professionista nel cui Distretto non sia ancora operativo il PCT può comunque utilizzarlo in tutti gli altri Distretti in cui lo stesso sia operativo con valore legale;
- altri soggetti esterni che per la loro qualifica hanno titolo ad interagire con il PCT (CTU ecc.).

Affinché ad un Tribunale possa essere riconosciuto il valore legale è necessario porre in essere una serie di passaggi obbligatori.

Nella prima fase, che possiamo definire preliminare, non potrà mancare una forte collaborazione tra l'Ufficio Giudiziario e il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Questo perché, per entrambi, la normativa prevede determinati adempimenti a carico sia dell'Ufficio Giudiziario sia del Consiglio dell'Ordine.

L'Ufficio Giudiziario, nello specifico, dovrà curare sia l'aspetto relativo all'hardware e al software, di cui dovranno essere dotati i computer delle cancellerie, sia quello della formazione del personale di cancelleria all'utilizzo della nuova tecnologia.

Il Consiglio dell'Ordine ha invece il maggior numero di oneri da assolvere in quanto:

- dovrà dotarsi di PDA se vorrà garantire migliori servizi e migliori condizioni economiche agli iscritti per l'accesso e l'utilizzo del PCT;
- dovrà nominare un delegato per la firma digitale del documento di censimento da inviare a D.G.S.I.A., così come richiesto dalle nuove regole tecniche, il quale delegato dovrà curare poi l'invio dell'Albo telematico (firmato digitalmente) in formato XML al Ministero della Giustizia affinché i dati degli iscritti possano essere inseriti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
- dovrà obbligatoriamente comunicare l'avvenuta cancellazione, radiazione, sospensione o modifica di uno dei dati presenti nell'anagrafica dell'iscritto entro le 72 ore successive dal verificarsi di uno degli eventi appena citati;
- dovrà reperire tra i propri iscritti coloro che daranno vita alla sperimentazione del processo telematico.

Ultimati questi adempimenti preliminari sarà possibile passare alla sperimentazione vera e propria.

La **sperimentazione** è quella fase nella quale si accertano e testano l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche presso l'Ufficio Giudiziario unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Qui i protagonisti sono soprattutto gli avvocati sperimentatori i quali dovranno inviare telematicamente gli atti.

In questa fase (aperta anche ai non sperimentatori ufficiali) vige il **principio del doppio binario**: l'avvocato dovrà depositare il proprio atto prima in via telematica e poi, affinché il deposito abbia valore legale, il giorno dopo dovrà provvedere depositare lo stesso atto in forma cartacea.

Attenzione: solo il deposito del cartaceo, in regime del doppio binario, conferisce il valore legale all'attività dell'avvocato.

Accertato da parte del Ministero della Giustizia sia l'esito positivo della fase di sperimentazione sia l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche presso il Tribunale unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici, il Ministero stesso avrà cura di emanare un decreto nel quale verrà dichiarata l'attivazione del processo civile telematico presso il Tribunale a norma dell'art. 35 comma 1 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 relativamente ai documenti oggetto della sperimentazione conclusa con successo.

È opportuno precisare che l'emissione del decreto che attribuisce il valore legale del deposito telematico degli atti non equivale ad obbligo; ossia, l'avvocato potrà continuare a depositare il proprio atto in forma cartacea pur trovandosi in un Tribunale nel quale, per quel tipo di atto, il Ministero della Giustizia abbia emesso il valore legale per il deposito telematico, anche se, nelle prossime pagine, vedremo come l'avvocato non telematico vada incontro ad alcune difficoltà.

4. Le regole tecniche del processo telematico

A distanza di dieci anni dal primo provvedimento normativo specifico (DPR n. 123 del 13 febbraio 2001) vengono emanate, il 22 febbraio 2011, con il D.M. n. 44 le nuove regole tecniche del processo telematico e, il 18 luglio 2011 le specifiche tecniche previste dall'art. 34 del citato decreto.

È possibile affermare che le modifiche apportate rappresentano una vera e propria rivoluzione avendo introdotto procedure diverse sia per le modalità di accesso al PCT sia per il nuovo sistema di comunicazione tra l'avvocato e il Gestore Centrale per lo scambio di informazioni e documenti.

Con la comunicazione resa nota da D.G.S.I.A. il 17 ottobre 2011 veniva data, di fatto attuazione anche sotto il profilo sostanziale, alle nuove regole tecniche contenute nel D.M. n. 44 del 22-2-2011 in quanto si indicava che dal 19 novembre 2011 tutte le trasmissioni telematiche in ingresso ed in uscita (quindi sia depositi che comunicazioni), sarebbero avvenute unicamente attraverso il sistema della posta elettronica certificata e ciò nel rispetto delle specifiche tecniche emesse il 18 luglio 2011 da D.G.S.I.A..

Si specificava altresì che il «canale PEC» sarebbe stato attivato dal 7 novembre 2011 almeno per le sedi in cui erano attivi i servizi di trasmissione telematica.

Il modo migliore per spiegare in cosa consista tale passaggio è quello di porre a confronto i due sistemi di comunicazione.

Cominciamo col dire che CPECPT altro non è che l'acronimo di **C**asella di **P**osta **E**lettronica **C**ertificata per il **P**rocesso **T**elematico così come PEC lo è di **P**osta **E**lettronica **C**ertificata.

Fino a qui, a parte il nome, nessuna differenza tra **CPECPT** e **PEC** in quanto, l'una e l'altra **sono**, così come facilmente intuibile, **caselle di posta elettronica certificata**.

Vediamo allora di evidenziare le differenze non sul piano formale ma su quello sostanziale.

La CPECPT:

- era collocata all'interno del punto d'accesso al PCT e accessibile solo ed esclusivamente tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) a seguito di controllo sulla identità del richiedente l'accesso tramite firma digitale;
- era consultabile in ambiente protetto all'interno del PDA e quindi all'interno del Dominio Giustizia;

- veniva rilasciata dopo severi controlli sulla identità ed i requisiti del richiedente dal gestore del PDA a seguito della richiesta di iscrizione del professionista al PDA medesimo;
- il professionista non poteva incorrere in nessuna responsabilità quanto al suo funzionamento considerando che la stessa non poteva essere gestita dal titolare il quale ne disconosceva anche le credenziali non dovendo (potendo) quindi provvedere alla sua manutenzione;
- non poteva essere oggetto di SPAM, essendo di fatto segreta e accessibile, solo tramite PDA, all'interno del Dominio Giustizia;
- non poteva essere oggetto di virus normalmente contenuti negli allegati ai messaggi di posta elettronica.

La PEC:

- viene rilasciata da un gestore privato;
- agisce all'esterno del PDA e del Dominio Giustizia e può essere utilizzata per altri scopi ma, una volta noto l'indirizzo a terzi, potrà essere utilizzata da quest'ultimi anche per l'invio di messaggi che nulla abbiano a che fare con il PCT e quindi da ciò la concreta possibilità sia di ricevere spam sia virus tramite gli allegati ai messaggi di posta elettronica;
- la manutenzione ordinaria dovrà essere effettuata dal suo titolare il quale risponderà conseguentemente di eventuali malfunzionamenti;
- il titolare dovrà dotare tutti i terminali informatici, tramite i quali opererà con il PCT, di software idoneo a verificare l'assenza di virus per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
- il titolare dovrà conservare «con ogni mezzo idoneo» le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;
- il titolare dovrà dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria PEC e altresì dovrà verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (almeno un giga).

Il PDA, prima del D.M. 44/2011, altro non era che il punto di passaggio obbligatorio sotto forma di sito web attraverso il quale si doveva transitare (accedere) affinché fosse possibile utilizzare il processo telematico.

Poteva tecnicamente essere definito come la struttura tecnico-organizzativa che forniva ai soggetti abilitati esterni (avvocati, ausiliari del giudice, CTU), secondo quanto previsto dalle regole tecnico operative emanate dal Ministro della Giustizia, l'accesso (mediante *business key* o *smart card*) ai servizi di consultazione e di trasmissione telematica degli atti previsti dal processo civile telematico.

Tramite PDA quindi:

- a) si garantiva l'autenticazione dei soggetti abilitati all'accesso;
- b) consentiva la consultazione dei registri di cancelleria (accesso al sistema **Polisweb sincrono**);

- c) consentiva il deposito degli atti telematici;
- d) consentiva la richiesta delle copie elettroniche e di quelle cartacee da ritirare presso le cancellerie;
- f) forniva la CPECPT agli avvocati, esclusivamente dedicata alla ricezione delle comunicazioni telematiche da parte degli uffici giudiziari come previsto dal PCT.

In particolare il PDA era in grado non solo di svolgere la fase della autenticazione dell'avvocato ma anche il ruolo (avvocato, praticante abilitato) nonché eventuali situazioni soggettive che impedissero all'avvocato di accedere al processo telematico (sospensione, revoca, cancellazione o radiazione o altro impedimento come tale riconosciuto dal locale Consiglio dell'Ordine).

Ogni avvocato poteva quindi essere iscritto ad un solo PDA; volendo cambiare PDA avrebbe dovuto prima cancellare l'iscrizione al vecchio PDA per poi richiedere l'iscrizione al nuovo.

Anche i Consigli degli Ordini potevano essere iscritti ad un solo PDA in quanto dall'analisi del **comma 1 dell'art. 17 del D.M. 17 luglio 2008** (comunicazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e del C.N.F) si desumeva che «Al fine dell'inserimento nei registri degli indirizzi elettronici, i consigli dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense comunicano al Ministero della giustizia ed ai punti di accesso di riferimento [...] le informazioni e le loro variazioni, per via telematica, relative ai difensori». Il **comma 5 dell'art. 17 del D.M. 17-7-08** prevedeva inoltre che «La comunicazione di cui al comma 1 è inviata da una **casella di posta elettronica certificata, univoca per ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati**, aderente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato A, indicata con atto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine».

Successivamente al D.M. 17 luglio 2008 venivano rilasciate dal Ministero della Giustizia le **specifiche per l'invio dell'Albo Avvocati**.

Il punto 1.2 di tali specifiche (Accesso al Processo Civile Telematico: CPECPT del CDO) prevedeva che: «Per la funzionalità di invio albo, ogni Consiglio dell'Ordine [...] deve disporre di una Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (CPECPT) per scambiare messaggi con il GC (Gestore Centrale)». «Il Rappresentante dell'Ordine o un suo delegato [...] ha il compito di firmare l'albo in formato elettronico ed inviarlo al GC tramite la CPECPT predisposta per questa funzione». «L'accesso alla CPECPT è riservato al Rappresentante del CDO o ad un suo delegato, oppure ad un responsabile della struttura tecnica che gestisce il PDA delegato dal CDO all'invio dell'albo. «Qualora il CDO non possenga un proprio PDA, può delegare un altro PDA all'invio dell'albo [...] Il PDA delegato all'invio dell'albo provvederà a creare la CPECPT e a darne comunicazione al CDO». «L'albo firmato dal Rappresentante del CDO (o da un suo delegato) sarà quindi trasmesso al GC tramite la CPECPT predisposta a tale funzione».

Dall'analisi di quanto sopra è palese che, quando un COA non possedeva un proprio PDA delegava altro PDA (esterno) all'invio dell'albo; il PDA delegato doveva creare la CPECPT attraverso la quale poi avrebbe inviato l'albo telematico al Ministero.

Con l'emanazione del **D.M. 44/2011 e delle successive specifiche tecniche riferite all'art. 34 del citato D.M.** (provvedimento 18 luglio 2011) per accedere al processo telematico la «chiave» non è più solo quella del PDA, ma anche il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (**D.M. art. 6 D.M. 44/2011**).

L'avvocato viene riconosciuto dal portale dei Servizi Telematici attraverso identificazione informatica mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi (cfr. art. 6 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 e art. 64 e segg. del codice dell'amministrazione digitale).

Viene meno, quindi, la funzione esclusiva e primaria del punto di accesso (PDA) il quale ora dovrebbe offrire solo i servizi correlati al Consiglio dell'Ordine (come l'invio degli albi o le gestioni accentrate) ed agli avvocati come la «consolle» per predisporre ed inviare gli atti.

La comunicazione inviata da D.G.S.I.A. il 17 ottobre 2011 segna inoltre il passaggio, dal 19 novembre 2011, dalla CPECPT alla PEC come mezzo di invio di tutte le trasmissioni telematiche (sia depositi che comunicazioni) e, di conseguenza anche il passaggio dal «vecchio» significato del PDA al nuovo. Il professionista da tale data non sarà più obbligato ad accedere al processo telematico attraverso il tradizionale PDA esterno ma potrà farlo, come sopra anticipato, utilizzando il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (art. 6 del DM 21 febbraio 2011 n. 44 e art. 5 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011) considerando che il PDA non dovrà più rilasciare la CPECPT che prima del 19 novembre 2011 era l'unico mezzo utilizzato con valore legale per le trasmissioni telematiche.

Con l'introduzione delle nuove regole e specifiche tecniche, più volte citate, anche per gli Ordini degli Avvocati sono previsti adempimenti la cui osservanza sarà determinante affinché l'avvocato possa continuare la consultazione del Polisweb e operare con il processo telematico.

A tal proposito il Ministero della Giustizia ha diramato il 21 ottobre 2011, mediante pubblicazione sul sito dedicato al processo telematico, avviso con il quale «Si informa che l'invio degli albi e degli elenchi contenenti l'indirizzo di posta elettronica certificata, che alimenta il Registro Generale degli Indirizzi elettronici, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del provvedimento 18 luglio 2011 («specifiche tecniche»), è possibile a partire dal giorno 25 ottobre 2011 e comunque soltanto dopo aver effettuato il censimento di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e aver quindi ricevuto la risposta di cui al comma 3».

5. L'informatica giudiziaria documentaria

Fanno parte dell'**informatica giudiziaria documentaria** le banche dati, utilissime per combattere la criminalità degli affari e tutte le forme di delinquenza a carattere associativo. Le banche dati rappresentano, quindi, uno **strumento indispensabile** per il giudice penale e sarà sempre più utilizzato nel futuro.

Si tratta di **un'informatica distribuita** che dovrà, però, necessariamente confluire in un centro elettronico centrale.

Il ricorso all'informazione automatizzata come strumento indispensabile per affrontare la lotta alla criminalità mafiosa nelle nuove dimensioni assunte si è imposto all'attenzione degli investigatori, magistrati e forze di polizia, ben presto, ancora prima dell'emanazione della legge 646/1982.

Ma che contributi alle indagini può fornire una banca dati del genere oltre che i nominativi e le note caratteristiche delle persone incriminate o sospette?

I magistrati impegnati nella lotta contro la mafia hanno sul punto suggerito diverse indicazioni. Sono state predisposte, ad esempio, metodologie **per estrapolare dai fascicoli processuali** elementi utilizzabili per coordinare ed impostare organicamente l'attività di investigazione e di indagine nei confronti della criminalità organizzata.

A queste metodologie si possono aggiungere le rilevazioni di utenze telefoniche, in particolare le schede di traffico teletestivo, rintracciabili presso gli operatori, e le prenotazioni di viaggi aerei, che consentono anche di identificare i compagni di viaggio di persone inquisite e, talvolta, i committenti che hanno pagato l'importo del biglietto (BORRUSO).

Altro elemento utile è la possibilità di memorizzazione presso la Banca d'Italia dei nominativi di chiunque intrattenga, presso qualsiasi sportello, conti correnti o altri rapporti bancari. Questa iniziativa è resa possibile dalle odierne tecniche. Lo stesso è da dirsi per l'altro sistema della creazione di una banca dati centralizzata di tutte le armi.

Una delle banche dati principali utilizzate contro la criminalità è quella del ministero dell'Interno. Altre banche dati contro la criminalità sono state istituite dai carabinieri e dalla guardia di finanza nonché dall'amministrazione doganale per le informazioni relative alla prevenzione ed alla repressione delle violazioni doganali. Importante, infine, l'enorme sistema informatico del casellario giudiziale.



Quali dati sono raccolti nella banca dati del ministero dell'Interno?

La **banca dati del Ministero dell'Interno** è composta da una serie di archivi elettronici nei quali sono inseriti dati:

- di ogni persona, arrestata o denunciata con l'indicazione del reato a seguito del quale è stato adottato il provvedimento di polizia;
- di ogni proprietario di autoveicolo di cui sia stato denunciato il furto, la targa ed il modello, la data del furto e l'eventuale recupero; gli estremi di ogni documento rilasciato dalla pubblica amministrazione, smarrito o sottratto, la data dell'avvenuto smarrimento o furto, quella dell'eventuale recupero;
- il nominativo dei possessori di armi denunciate, il tipo di arma, il calibro, il numero di matricola, la data dell'eventuale smarrimento o furto e dell'eventuale ritrovamento;
- i numeri di serie delle banconote accertate, o sospettate, come false e delle cd. banconote «civetta», sottratte in occasione di rapine o utilizzate per il pagamento di riscatti.

La legge fondamentale in materia di banche dati contro la criminalità è la 121/1981, e in dottrina si è discusso se sia preferibile **l'unità o la pluralità di banche dati contro**

la criminalità e su quale sia la natura dei rapporti della banca dati con l'autorità giudiziaria.

Sembra preferibile la costituzione di un'unica grande banca dati anche se ciò non esclude che anche i corpi di polizia separati e la magistratura possano giovare di sistemi elettronici propri. Ma è necessario, affinché, non si frazioni il patrimonio di dati e si realizzi **un grande sistema di informatica distribuita** che siano rispettate le seguenti condizioni:

- deve essere disposto l'obbligo dei corpi di polizia separati e della stessa autorità giudiziaria di **trasmettere di propria iniziativa** entro un certo termine dalla formazione dell'atto o dall'acquisizione dei dati le notizie di cui all'art. 118 c.p.p.;
- si deve escludere espressamente la possibilità per l'autorità giudiziaria di rifiutare la trasmissione dei dati nel caso in cui la richiesta sia fatta ai sensi del comma 1 dell'art. 118 c.p.p.

6. L'informatica giudiziaria amministrativa

L'informatica giudiziaria amministrativa è quella parte dell'**informatica giudiziaria che ha per scopo di amministrare il personale ed i servizi di supporto amministrativo degli uffici giudiziari**.

L'automazione degli uffici giudiziari presenta problemi in parte analoghi a quelli degli altri uffici, in parte propri.

Sono comuni i **problemi relativi alla gestione del personale e dei mezzi**; sono propri l'**automazione dell'attività ausiliaria e strumentale**.

Il **registro cartaceo**, che costituisce attualmente la struttura portante di ogni ufficio pubblico, deve considerarsi **uno strumento amministrativo superato**, perché incapace di adeguarsi alla sempre maggiore mole dei dati dei grandi uffici.

La sostituzione di tutti i registri cartacei di un grande ufficio con una sola banca elettronica di dati permetterà di memorizzare i dati una volta sola e di elaborarli, ossia cercarli, trascriverli, contabilizzarli, comunicarli automaticamente ed a distanza attraverso i terminali tutte le volte necessarie (PASCUZZI).

Il Ministero della Giustizia è stato informatizzato sulla base del D.M. 2 agosto 1990. Sono stati distinti due grandi settori, quello civile e quello penale, considerate le diverse peculiarità dell'uno e dell'altro. L'automazione del settore penale ha assunto un carattere di priorità per la gravità della situazione, mentre l'automazione civile ha subito e continua a subire dei ritardi in quanto per la realizzazione della stessa è necessaria una maturata riflessione sull'esperienza del nuovo codice. In tempi recenti, grazie al PCT, sono stati adottati due nuovi sistemi informativi dei registri di cancelleria civile: il SIECIC per le esecuzioni civili individuali e concorsuali e il SICID per la cognizione civile (compreso lavoro e volontaria giurisdizione).

L'**automazione a livello nazionale** prevede l'utilizzazione dei mainframe, dei programmi e della rete di comunicazione del sistema informativo del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. L'**automazione a livello dipartimentale** costituisce la base del sistema e prevede l'utilizzazione dei minielaboratori di produttori diversi e programmi applicativi con standard omogenei che consentano l'integrazione sia con il sistema nazionale del casellario giudiziale sia con i programmi di informatica individuale. Quest'ultima, infine, ha per oggetto non i servizi degli uffici giudiziari, ma l'utilizzazione da parte dei singoli giudici di personal computer e di programmi di word processor e di data base.

Inoltre è stato istituito in esecuzione del disposto dell'art. 10 della legge 39/1993 un Ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati. L'ufficio è diretto da un magistrato che deve rispondere alla Presidenza del Consiglio.

7. L'informatica giudiziaria decisionale

L'**informatica giudiziaria decisionale** affida al computer la **soluzione di questioni giuridiche** vere e proprie che confluiscono nella decisione della causa, per effetto dell'inserimento nella memoria elettronica degli estremi in cui esse si sostanziano, tradotti nel linguaggio formale e logico della macchina.

L'applicazione della norma a casi concreti in via automatica evoca la figura del **giudice meccanico**, la quale suscita diffidenze e perplessità, stante che un siffatto giudice sarebbe privo d'intelligenza e di umanità. Tuttavia è un errore mantenere un atteggiamento di rifiuto del ricorso dell'elaboratore in funzione sostitutiva del giudice; non si tiene conto, infatti, che l'applicazione del diritto presenta una gradualità di forme che vanno da quelle in cui prevalgono elementi ripetitivi e costanti a quelle che richiedono valutazioni di carattere squisitamente discrezionale (SARTOR).

Nelle fattispecie in cui vi è la costante presenza di certe premesse ben definite, dalle quali si possono trarre in via consequenziale, conclusioni anch'esse costanti l'intervento dell'elaboratore è senz'altro da favorire.

In questo modo si solleva il giudice da un lavoro ripetitivo e di routine che gli impedisce di dedicarsi con maggiore impegno ai casi più complessi.

Dottrina

Si è osservato (SARTOR) come non emerga, ad esempio, alcun serio problema nell'applicazione automatica di regole per il calcolo dei salari, imposte, pensioni, interessi ecc. In questi casi, l'elaborazione informatica avviene solo quando tutti i problemi di qualificazione giuridica siano stati risolti, o, comunque quando sia possibile distinguere con chiarezza il problema della verifica di condizioni giuridiche potenzialmente controverse, e il problema di determinare le indubbe conseguenze giuridiche di tali condizioni. Inoltre, molti dei dati di cui necessitano i sistemi che applicano norme standardizzate sono spesso disponibili in archivi informatici di facile consultazione. In molti casi può essere ragionevole delegare all'uomo la qualificazione dei fatti del caso: il programma fa uso dei medesimi predicati che compaiono nel testo giuridico originale, senza specificarne il

significato mediante regole ulteriori, e chiede all'utente se tali predicati risultino soddisfatti nel caso concreto. Anche un sistema che si basi su una formalizzazione superficiale della normativa giuridica può essere utile qualora si debbano applicare combinazioni complesse di regole univoche.

Sono in corso studi ed esperimenti volti ad individuare quali sono i passaggi del ragionamento del giudice riducibili a proposizioni di logica formale e, quindi, algoritmizzabili ed è da ritenere, trattandosi di un problema di grande fascino intellettuale che saranno proseguiti in modo sempre più approfondito, fino a realizzare delle basi di conoscenza che contengano norme configgenti.

8. La cd. computer forensic

L'indagine di polizia giudiziaria può essere definita **informatica** in due casi:

- **indagine informatica propria** quando l'indagine è tesa all'**identificazione dell'autore di crimini informatici** previsti ed introdotti nel nostro ordinamento dalla legge 547/1993;
- **indagine informatica impropria** quando si utilizzano tecnologie informatiche e telematiche nello svolgimento delle investigazioni su reati comuni.



Quale può essere un esempio di indagine informatica impropria?

Si pensi, ad esempio, all'intercettazione telematica operata sulle comunicazioni prodotte da uno spacciatore di sostanze stupefacenti. In questo sarebbe più corretto parlare di **indagine informatica sviluppata all'interno di indagini «tradizionali»**; tale intercettazione, infatti, andrebbe semplicemente ad aggiungersi ad altri accertamenti classici (pedinamenti, acquisti simulati ecc).

Il frequente ricorso a tali metodologie ha portato alla nascita di una vera e propria disciplina la **cd. computer forensic** che si occupa della preservazione, dell'identificazione, dello studio, della documentazione dei computer, o dei sistemi informativi in generale, al fine di evidenziare prove per scopi di indagine.

Tale disciplina:

- richiede elevatissime conoscenze informatiche;
- affina capacità di analisi, capacità di osservazione e pazienza;
- comporta il frequente ricorso a consulenti esterni specializzati in quanto le forze dell'ordine non possiedono le competenze necessarie.

Uno specialista di computer forensic deve possedere una buona conoscenza:

- dei principali sistemi operativi;
- dei principali file system;
- dei principali formati file;
- sull'uso di una serie di strumenti di monitoraggio, altri propri della computer forensic, strumenti di hacking e di analisi dei file system
- dei sistemi di networking (cablaggi e topologia) e dei vari protocolli utilizzati.

La padronanza di una materia complessa e in costante evoluzione come la computer forensic è essenziale per garantire una corretta ricerca ed archiviazione di materiale probatorio spendibile in sede processuale.

Le prove digitali sono caratterizzate, infatti, da una intrinseca fragilità che rende le stesse facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti anche da parte degli stessi investigatori che se non adeguatamente preparati possono compromettere ed inquinare, inconsapevolmente, la *scena criminis*.

Quando si adotta la tecnologia informatica memorizzando su supporti ottici o magnetici il contenuto «informativo» (astratto) di un qualsiasi documento diviene necessario **distinguere tra contenuto e contenitore**. Il salto logico da compiere diviene così quello di superare quel binomio, un tempo ritenuto imprescindibile, tra **supporto materiale e contenuto informativo** del documento. In altre parole, in questa dimensione il contenuto dell'elemento di prova prescinde dalla sua realtà materiale in quanto quest'ultima ne rappresenta solo il suo contenitore occasionale (ZICCARDI).

A questa considerazione bisogna aggiungere anche il fatto che gli elaboratori elettronici riescono a comunicare tra loro e a memorizzare le informazioni solo attraverso la traduzione delle informazioni in una lunga serie di bit. Ogni informazione che deve essere elaborata da un computer deve necessariamente essere tradotta in simboli binari. In questa prospettiva, quindi, un elemento di prova «digitale» non è altro che un'**informazione tradotta in un linguaggio comprensibile alla macchina ma non immediatamente percepibile dall'uomo** che avrà bisogno di un «mediatore» per comprenderne il contenuto. Quello che accade, come in precedenza osservato, è una netta separazione tra l'informazione astratta (il contenuto) e il supporto materiale che di volta in volta potrà contenerla e rappresentarla in forma intelligibile all'essere umano (STILO).

La caratteristica principale dell'elemento di prova in questione è quello di essere una realtà facilmente manipolabile ed alterabile.

La prova informatica, quindi, per essere effettivamente «prova» in sede processuale dovrà possedere alcune rilevanti ed imprescindibili caratteristiche, tra le quali un ruolo di particolare rilevanza è rivestito dall'integrità.

Come deve essere garantito e protetto l'aspetto fisico e tradizionale delle prove contenute nell'ambito della *scena criminis*, egualmente si devono garantire l'integrità degli elementi di prova informatici.

I momenti critici ruotanti attorno all'utilizzo processuale di queste prove riguardano, quindi, principalmente la fase della raccolta e della loro conservazione.

Gli accorgimenti che devono essere presi riguardano l'adozione di un sistema idoneo a garantire l'integrità e la non alterabilità della prova acquisita in modo da poterla usare con sicurezza nell'ambito dell'evolversi dell'indagine.

Un secondo accorgimento è quello di **operare sulle copie e non con i file originali**. Occorre però precisare che non si tratta di semplici copie ma di immagini che riproducono esattamente il contenuto, espresso in formato digitale, del supporto di memo-

rizzazione oggetto d'indagine. Si tratterà, quindi, di avere a disposizione una copia non solo fisica ma anche logica del supporto in modo da poter esaminare anche le eventuali parti che risultano vuote ma che in realtà, ad un esame più approfondito, potrebbero celare file o parti di essi cancellati.

Si ricorda che la computer *Forensic* ha trovato il proprio fondamento normativo nell'art. 8 della legge 48/2008 che ha introdotto il comma 1bis dell'art. 247 c.p.p., l'art. 254bis del c.p.p. e nell'art. 9 della stessa legge che ha introdotto il comma 1bis dell'art. 352 c.p.p. ed integrato il comma 2 dell'art. 354 c.p.p.

Questionario

1. Quali sono le differenze tra **informatica giuridica ed informatica giudiziaria**? (**par. 1**)
2. In quante branche può essere distinta l'**informatica giudiziaria**? (**par. 1**)
3. Quante e quali sono le modalità di **accesso al dominio giustizia**? (**par. 3**)
4. In quali casi un'**indagine di polizia giudiziaria** può essere definita «informatica»? (**par. 8**)
5. Quali sono le caratteristiche degli **elementi di prova informatici**? (**par. 8**)